

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per lo sconto “Bonus tv rottamazione”

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Allo scopo di favorire il **rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi** non idonei alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVB-T2** e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ai sensi del **D.Lgs. 49/2014**), l'[articolo 1, comma 614, L. 178/2020](#) ha **esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**, il contributo di cui all'[articolo 1, comma 1039, lettera c\), L. 205/2017](#).

I proprietari di tv acquistate **prima del 22 dicembre 2018** e, per questo, non adatte a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie, possono usufruire del “**bonus tv rottamazione**” **dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022, salvo l'eventuale anticipato esaurimento dei fondi disponibili** comunicato con apposito decreto del direttore della Direzione generale. Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus tv - decoder è pari a circa **250 milioni di euro**.

Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, **previo corretto avvio a riciclo** di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all'utente finale sotto forma di **sconto praticato dal venditore** dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per **un importo pari al 20% del prezzo di vendita comprensivo dell'Iva, entro l'importo massimo di 100 euro**.

Il **decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 05.07.2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, ha individuato le modalità attuative dell'agevolazione.

Il contributo è riconosciuto a **tutti gli utenti finali, cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee**, per l'acquisto di **un solo apparecchio televisivo** tra quelli [indicati come idonei](#) sul sito del Mise (ossia idonei a ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265).

Il contributo è **cumulabile con quello di cui al D.M. 18.10.2019**, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo peraltro, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, è rimodulato a **30 euro** o al minor valore pari al **prezzo di vendita, se inferiore**.

I venditori che intendono consentire ai propri clienti l'accesso ai contributi devono **preliminarmente registrarsi** nella propria area riservata dell'Agenzia delle entrate tramite l'apposita applicazione web "**Bonus tv**".

È il venditore (o un soggetto da questo appositamente incaricato) che inserisce:

- i **dati del cliente** (nome, cognome, codice fiscale e documenti di identità),
- i **dati dell'apparecchio** (codice ean, prezzo di vendita e sconto applicato, nel limite del 20% ed entro l'importo massimo di 100 euro calcolato comunque dal sistema).

Affinché l'acquirente possa usufruire dello sconto, il venditore deve acquisire anche la **dichiarazione sostitutiva** relativa all'acquisto della tv prima del 22 dicembre 2018 e alla **titolarità di un contratto elettrico addebitato del canone tv** o al pagamento dello stesso tramite modello F24 oppure all'esenzione dal pagamento del canone (per i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui); nonché il certificato o la dichiarazione sostitutiva di **avvenuto smaltimento della tv** e una copia del documento di identità.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascia **un'attestazione di disponibilità** dello sconto richiesto.

Il venditore recupera lo sconto praticato mediante un **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La [risoluzione 55/E/2021](#) ha istituito il **codice tributo 6927** denominato "**BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021**".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "**Erario**", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**importi a credito compensati**". Il campo "anno di riferimento" del modello F24 è valorizzato, nel formato "**AAAA**", con l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di disponibilità di risorse, la **vendita dell'apparato non si concluda**, ovvero l'apparato venga **restituito dall'utente finale**, il

venditore comunica **l'annullamento dell'operazione** tramite il servizio telematico.

Nell'eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, il rivenditore stesso procederà alla **restituzione** del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il stesso codice tributo "6927", indicando tale importo nella colonna "importi a debito versati".

Il **Mise** ricorda che il processo di [refarming](#) interesserà le diverse **regioni italiane** appartenenti alle rispettive aree, secondo un preciso **calendario**:

- dal **15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021**: Area 1A – Sardegna
- dal **3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022**: Area 2 – Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
- dal **1° marzo 2022 al 15 maggio 2022**: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche
- dal **1° maggio 2022 al 30 giugno 2022**: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Sul sito del Mise è possibile consultare la relativa **sezione** [roadmap](#).